



Regione Umbria - Assemblea legislativa

“Disciplina del sistema regionale di protezione civile”

19 Luglio 2024
In sintesi

Via libera dalla Seconda Commissione al Ddl della Giunta regionale

(Acs) Perugia, 19 luglio 2024 – Con 4 voti favorevoli (Mancini, Castellari, Puletti-Lega, Pastorelli-FI) e due astenuti (Bettarelli-Pd, De Luca-M5S) la Seconda Commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il via libera al Disegno di legge della Giunta regionale concernente la ‘Disciplina del sistema regionale di protezione civile’.

Approvati tutti gli emendamenti proposti dall’assessorato. Inserite nella legge anche altre proposte emendative trasmesse alla Commissione da parte di Anpas, Misericordie e Croce Rossa, oltre che dal Cal (Consiglio delle autonomie locali).

Il presidente Mancini ha espresso soddisfazione per l’approvazione di “una legge che non esisteva, voluta fortemente dalla presidente Tesei e dall’assessore Melasecche e sulla quale la Commissione ha lavorato compatta, attraverso audizioni e confronti al fine di un positivo accoglimento delle proposte emendative promosse dal mondo associativo della protezione civile. Soprattutto da chi si occupa anche di servizi sanitari quali Anpas, Misericordie e Croce Rossa”.

Thomas De Luca (M5S) ha annunciato la presentazione di ulteriori emendamenti in Aula rispetto alla “mancata inclusione di importanti realtà del territorio all’interno del sistema della governance. Ha anche annunciato ulteriori proposte emendative in tema di prevenzione, formazione e comunicazione.

Relatori in Aula saranno, per la maggioranza il presidente della Commissione, Valerio Mancini, per la minoranza Michele Bettarelli.

IL DDL IN SINTESI

La proposta di legge “Disciplina del sistema regionale di protezione civile” è stata predisposta nel rispetto dei principi del Codice della Protezione civile (D.lgs. 1/2018) ed è articolata in 32 articoli, raggruppati in 7 Capi.

Nel capo I viene normata l’organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile sul territorio regionale con riferimento alla legislazione nazionale prevedendo che i cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture pubbliche e private ad ogni livello vengano impegnati e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell’integrità fisica, della vita dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Il Capo II individua le Attività di protezione civile (comprese quelle per la formazione rivolta al volontariato, tecnici ed amministratori e per la sensibilizzazione dei cittadini), le componenti del Sistema regionale di protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente (CCR), il Comitato Operativo Regionale (COR), gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali, introdotti dal Codice, il Piano di protezione civile regionale, gli indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli (provinciale, di Ambito ottimale e comunale).

Nel Capo III viene dettagliata l’organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della Struttura regionale per poi proseguire con l’individuazione delle Strutture operative regionali. Tra le Strutture operative individuate, fondamentale è il Volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco territoriale.

Il Capo IV riguarda il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale rischio era inserito precedentemente nella legge regionale 28/2001 (Testo unico regionale per le foreste) mentre ora viene ripreso nella nuova normativa.

Il Capo V si occupa della gestione delle emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad interventi nazionali ed internazionali. Per la gestione delle emergenze di rilievo regionale è prevista una semplificazione delle procedure per accelerare i tempi. Dopo una approfondita ricognizione sull’effettivo impatto dell’evento, la Giunta regionale individuerà le risorse finanziarie necessarie e per l’avvio degli interventi più urgenti, autorizzando la spesa nell’ambito delle risorse disponibili sul bilancio regionale. Per garantire più celermente il ritorno alla normalità nelle zone colpite, la Regione individua le attività da compiere e può avviare, anche parzialmente, l’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate.

Il Capo VI riguarda la partecipazione del volontariato organizzato. Viene prevista la complessiva disciplina volta alla promozione e al sostegno dell'azione del volontariato organizzato prevedendo aggiornamenti e sistematizzazione delle disposizioni finalizzate alla promozione dell'addestramento e la formazione, oltre a favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile. Prevista l'istituzione del Comitato regionale del volontariato di protezione civile, che rappresenterà tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile dell'Umbria e svolgerà funzioni consultive riguardo alle tematiche relative alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile.

Nel Capo VII vengono ricomprese misure e strumenti organizzativi e finanziari volti alla realizzazione delle attività di protezione civile. Viene istituito il Fondo per le emergenze regionali, finalizzato a contribuire al finanziamento di spese di prima emergenza ed interventi urgenti a seguito di eventi calamitosi con un impatto, in termini di danno, tale da non giustificare il ricorso alla deliberazione dello stato di emergenza nazionale. AS/

Source URL: <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/disciplina-del-sistema-regionale-di-protezione-civile>

List of links present in page

- <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/disciplina-del-sistema-regionale-di-protezione-civile>